

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

19° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

Presidenza del presidente ANGIUS

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 7
CIMMINO (UDR)	5
MARONGIU, sottosegretario di Stato per le fi- nanze	2, 5
PEDRIZZI (AN)	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori Pedrizzi e Pace:

PEDRIZZI, PACE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'ENOF (Ente nazionale per l'orientamento e la formazione), ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è un ente non commerciale senza fini di lucro;

che il predetto ente gestisce attività formative per conto terzi, quali Ministeri, regioni, province, in regime di accreditamento o di convenzione;

che lo stesso articolo 5, al quinto comma, stabilisce che le convenzioni sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa;

che il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali»;

che il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nel dare attuazione alle deleghe di cui ai commi 186-187 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, non ha stabilito in maniera chiara se tali enti, quale quello in premessa, sono completamente esenti vista la loro natura dalla imposta regionale IRAP,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti ed opportuni chiarimenti intenda fornire il Ministro in indirizzo onde evitare che enti non commerciali senza scopo di lucro rimangano vittime di una fiscalità non dovuta, considerato che gli stessi non sono nelle condizioni di poter adempiere, visto che non hanno nè utili, nè altro tipo di risorse disponibili.

(3-02098)

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Con l'interrogazione al nostro esame i senatori interroganti, premesso che l'Ente nazionale per l'orientamento e la formazione (ENOF) è un ente non commerciale senza fine di lucro le cui convenzioni risulterebbero esenti da ogni tipo di imposta o tassa (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 21 dicembre 1978, n. 845), chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda adottare l'Amministrazione finanziaria in relazione alla disciplina

dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di evitare che gli enti non commerciali senza scopo di lucro «rimangano vittime di una fiscalità non dovuta».

Come è noto, l'articolo 2 del decreto istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) individua il presupposto del tributo nello svolgimento, a carattere abituale, di attività dirette a produrre o scambiare beni, ovvero a prestare servizi, precisando che nel caso di società, enti, organi e amministrazioni dello Stato, qualsiasi forma di attività svolta (anche quella che non abbia riferimento a cessioni di beni o prestazioni di servizi) costituisce, in ogni caso, presupposto di imposta.

In coerenza con la definizione del presupposto dell'imposta, l'articolo 3, comma 1, lettera *e*), del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 considera soggetti passivi dell'imposta, tra gli altri, gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di cui alla lettera *c*) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), nonchè gli organi e le amministrazioni dello Stato, inclusi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra gli enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni; soggetti questi ultimi che l'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi considera espressamente non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

L'assoggettamento all'IRAP di tali soggetti è giustificato dalla autonomia e dalla specificità della nuova imposta, la cui funzione è quella di sostituire i tributi e i contributi soppressi con l'introduzione dell'imposta stessa.

Appare significativo rilevare che per le amministrazioni pubbliche costituisce base imponibile dell'IRAP anche lo svolgimento esclusivo di pubbliche funzioni.

Senatore Pedrizzi, il Governo è disponibile a valutare proposte finalizzate a modificare la disciplina in esame tenendo conto della particolare condizione degli enti che svolgono attività analoga a quella dell'ENOF.

PEDRIZZI. Ringrazio il sottosegretario Marongiu per l'esaustività della risposta – soprattutto in ordine alla quantità dei dati riportati – che tuttavia non ha sciolto il dubbio sollevato dalla mia interrogazione.

Infatti, gli enti di formazione professionale come l'ENOF (Ente nazionale per l'orientamento e la formazione) si limitano ad assegnare le somme ricevute dagli organi che commissionano i suddetti corsi (regioni e province) ai formatori. Essi quindi, gestendo attività formative per conto terzi, non fanno altro che girare gli assegni relativi agli importi ricevuti ad altri soggetti senza ricavare alcun reddito imponibile.

Ripeto, non vi è alcuna possibilità per l'ENOF e per gli enti che svolgono analoga attività di pagare le imposte non avendo utili o altro tipo di risorse disponibili.

Detti enti, vittime di una fiscalità non dovuta, inevitabilmente saranno costretti a cessare la loro attività.

Invito pertanto il sottosegretario Marongiu a riflettere su tale situazione per tentare di risolvere, nell'interesse di questi enti di formazione, le problematiche sollevate dalla mia interrogazione.

Apprezzo la disponibilità dimostrata dal Sottosegretario ad accogliere eventuali proposte risolutive. A tal fine il Gruppo Alleanza Nazionale presenterà una proposta legislativa volta ad individuare una strada percorribile finalizzata alla soluzione del problema in esame.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Cimmino.

CIMMINO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la categoria dei ricevitori del lotto, ex dipendenti dello Stato (appena 400 unità) è stata costretta ad effettuare una protesta nazionale, lo scorso 26 marzo 1998, per ottenere il rispetto di un bacino di utenza riservato, uguale a quello assicurato per legge alle ricevitorie del lotto, concesse alle rivendite di tabacchi (circa 15 mila);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Prodi, assicurava la delegazione ricevuta, in tale occasione, a Palazzo Chigi, tramite il vice Segretario generale, che avrebbe interpellato, con apposito invito scritto (datato 28 aprile 1998), il Ministro delle finanze sulle iniziative che si proponeva di porre in essere in ordine alla legittima richiesta dei ricevitori del lotto, ex lottisti; anche in relazione all'ordine del giorno n.9/2372/45, accettato dal Governo nella seduta della Camera dei deputati del 14 novembre 1996, che formulava la stessa identica rivendicazione;

che il Ministro delle finanze ha, correttamente, interpellato il direttore generale dei Monopoli di Stato, cui è affidata la gestione del gioco del lotto, il quale ha proposto, con ampia e motivata relazione, la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 724 del 1994, in modo da cancellare la grave e mortificante discriminazione che abolisce il rispetto di ogni istanza, solo nei confronti delle ricevitorie del lotto affidate agli ex dipendenti dello Stato;

che sullo stesso argomento è intervenuto, in data 30 luglio 1997, un formale accordo fra le categorie interessate (ricevitori del lotto, ex dipendenti dello Stato e ricevitorie del lotto e tabaccai); accordo sottoscritto e garantito dall'amministratore delegato della Lottomatica spa, ingegner Marco Staderini, a ciò delegato dal Sottosegretario al Ministero delle finanze onorevole Marongiu e dal direttore generale dei Monopoli di Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda garantire l'impegno a inserire nel testo della prossima legge finanziaria, che sarà presentato dal Governo, la previsione di abrogazione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così

come proposto dal direttore generale dei Monopoli di Stato, con l'impegno di sollecitarne l'approvazione da parte del Parlamento.

(3-02191)

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Con l'interrogazione al nostro esame l'interrogante, nel rilevare che la disposizione contenuta nell'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevede che dal 31 dicembre 1998 sia soppresso il requisito della distanza minima di 200 metri tra le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto e i punti di raccolta posti presso le rivendite di generi di monopolio, ha provocato una protesta nazionale da parte della categoria dei ricevitori del lotto ex dipendenti dello Stato, chiede di conoscere se il Ministro delle finanze intenda assumere tempestive iniziative volte all'abrogazione della suddetta disposizione normativa.

Come è noto, la normativa vigente, concernente la distanza minima tra rivendite di generi di monopolio, stabilisce che le rivendite ordinarie sono istituite laddove l'Amministrazione reputa utile ed opportuno nell'interesse del servizio (articolo 21, comma 1, legge 22 dicembre 1957, n. 1293). In attuazione di tale normativa, con apposite istruzioni del 20 gennaio 1971 del Ministro delle finanze *pro-tempore*, sono state determinate le distanze minime tra le rivendite di generi di monopolio che, partendo da una distanza di 200 metri, potevano variare in proporzione alla popolazione del centro urbano.

Per quanto attiene, invece, alla disciplina relativa ai punti di raccolta del gioco del lotto, l'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528 (sostituito dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990) ha previsto, in relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta, la possibilità di rideterminare la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, già fissato in 500 metri.

In attuazione di detta previsione, l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha operato una riduzione a 200 metri della distanza minima, stabilendo, inoltre, che tale requisito dovrà essere soppresso a decorrere dal 31 dicembre 1998.

Si assicura, comunque, che la questione è all'attenzione del Governo e che ogni decisione in merito sarà adottata in relazione ai risultati conseguenti all'attuazione del programma di espansione avviato.

CIMMINO. Ringrazio il rappresentante del Governo. Mi devo però dichiarare insoddisfatto ed anche dispiaciuto per il fatto che la risposta è praticamente la stessa fornita alla Commissione finanze della Camera dei deputati 15 o 20 giorni fa ad altra interrogazione: egli non ha fatto altro, quindi, che rileggere lo stesso testo, dimenticando che alla fine della mia interrogazione era riportata una precisa ed importante questione di cui chiedevo conto al Governo. L'ultimo periodo della risposta che l'onorevole Sottosegretario ha fornito in questa sede recita: «Si assicura, comun-

que, che la questione è all'attenzione del Governo e che ogni decisione in merito sarà adottata in relazione ai risultati conseguenti all'attuazione del programma di espansione avviato», il che comporta, però che quando questo accadrà non si potrà fare più niente. Credo quindi che lei, sottosegretario Morongiu, abbia fornito una risposta negativa, sapendo che è tale: insomma, finge sapendo di fingere. Lei, infatti, asserisce che - ripeto - «la questione è all'attenzione del Governo», ma ricordo che fin dal 14 novembre 1996 alla Camera dei deputati il Governo aveva accolto un ordine del giorno al riguardo. Quando un Governo si impegna a recepire un ordine del giorno, credo che il minimo che possa fare è dare attuazione all'impegno assunto in quel determinato momento; altrimenti, avrebbe dovuto avere il coraggio di dire in questa sede che non sarà più possibile mantenere l'impegno assunto due anni fa.

La situazione però è gravissima, perchè comunque, con questa risposta, si perpetra la discriminazione tra i lottisti ex dipendenti del Ministero delle finanze e i tabaccai. Lei sa meglio di me, onorevole Sottosegretario, che la legge 2 agosto 1982, n. 528, dava la possibilità allora a 500 persone di poter svolgere attività di raccolta di scommesse in cambio di tre precise condizioni: le dimissioni dall'impiego statale; l'aggio del 10 per cento lordo sugli incassi; la distanza minima di 500 metri da altre ricevitorie. Tutto questo andava a discapito degli ex lottisti ed inoltre mentre con i tabaccai c'era la possibilità di avere garanzie abbastanza importanti (pari a 30 milioni minimi) e le distanze minime sono rimaste invariate, per gli ex lottisti (e non capisco il motivo di questa discriminazione, considerato anche il loro numero esiguo) è stata poi prevista anche la possibilità di rideterminare tali distanze. Non riesco a capire, allora, perchè il Governo abbia accolto il citato ordine del giorno, assumendo un impegno nel senso ivi riportato.

Mi richiamo, inoltre, ad una lettera che il presidente Benvenuto ha inviato al presidente Prodi; a quella che il presidente Prodi ha inviato al ministro Visco; a quella che il ministro Visco ha inviato al direttore generale dei Monopoli di Stato; quest'ultimo ha infine fornito una risposta positiva, di cui ho qui una copia fotostatica, in cui proponeva un provvedimento normativo concernente lo «schema di modifica normativa dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724: «È abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724», specificando che «l'assenza di una distanza minima di rispetto per l'allocazione dei punti di raccolta del gioco si rivela improduttiva sotto il profilo della economicità e redditività del sistema di raccolta, in quanto, con la progressiva estensione a tutti i tabaccai richiedenti potrà verificarsi l'istituzione di ricevitorie del lotto presso tabaccherie situate nelle immediate vicinanze delle ricevitorie gestite dagli ex lottisti, senza quindi alcun effettivo vantaggio in termini di servizio all'utenza e di incremento dei volumi delle giocate». Queste sono le motivazioni adottate dal direttore generale dei Monopoli di Stato.

Sono quindi insoddisfatto, perchè mi sarei aspettato altro da parte del sottosegretario Marongiu, che so essere molto sensibile a questo argo-

mento (e non so se sia d'accordo con il Ministro anche sotto questo profilo); ma considerato tutto questo valutato la risposta come del tutto insoddisfacente.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI

